

Delibera del Comitato Direttivo n. 11 dell'11 febbraio 2000

NORME PER LE ELEZIONI DEI COMITATI CONSULTIVI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA PRESSO LA FONDAZIONE E.N.P.A.M.

1. Per ciascuno dei quattro Fondi Speciali di Previdenza gestiti dall'Ente (Fondo di previdenza della libera professione - quota "B" del Fondo Generale; Fondo dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, di seguito denominato "Fondo dei medici di medicina generale"; Fondo Specialisti ambulatoriali; Fondo Specialisti esterni) è costituito un Comitato consultivo formato da 21 componenti, scelti fra gli iscritti ed i titolari di pensione ordinaria o di invalidità (di seguito denominati "pensionati/pensionato") del Fondo, di cui:
 - un rappresentante per ciascuna regione, ad eccezione della regione Trentino Alto Adige;
 - un rappresentante per ciascuna delle province a statuto speciale di Trento e Bolzano.
2. Il Comitato consultivo del Fondo dei medici di medicina generale è integrato da ulteriori tre componenti, scelti fra gli iscritti al Fondo, di cui:
 - un rappresentante nazionale per la categoria dei medici di medicina generale di assistenza primaria;
 - un rappresentante nazionale per la categoria dei medici pediatri di libera scelta;
 - un rappresentante nazionale per la categoria dei medici di medicina generale addetti al servizio di continuità assistenziale e/o emergenza territoriale (guardia medica).
3. Il Presidente dell'Ente, almeno 60 giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, indice le elezioni dei componenti dei quattro Comitati consultivi, dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata alla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ed ai Presidenti degli ordini provinciali. Contestualmente sono trasmessi agli ordini provinciali gli elenchi degli appartenenti a ciascun ordine iscritti ai singoli Fondi.
4. Il Presidente dell'E.N.P.A.M., sentiti i Presidenti degli Ordini delle province a statuto speciale di Trento e Bolzano ed i Presidenti di ciascun Ordine provinciale sede di capoluogo di regione, fissa in un unico giorno la data delle votazioni, che dovrà essere la stessa su tutto il territorio nazionale, per l'elezione dei delegati regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano, e dei rappresentanti nazionali per le categorie dei medici di medicina generale di assistenza primaria, dei medici pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale addetti al servizio di continuità assistenziale e/o emergenza territoriale.
5. Il Presidente dell'Ente, all'atto della indizione delle elezioni, costituisce presso l'Ente medesimo un ufficio elettorale centrale, presieduto da lui stesso o da un suo delegato ed integrato da un componente del Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini, da questo designato, e da un componente scelto fra i dirigenti ed i funzionari dell'E.N.P.A.M. L'ufficio elettorale può diramare ai Presidenti degli Ordini provinciali istruzioni integrative per l'attuazione delle disposizioni di cui alle presenti norme.

6. Ciascun Presidente di Ordine provinciale comunica ai propri appartenenti iscritti ai Fondi la data fissata per le votazioni a mezzo di lettera da spedire almeno 45 giorni prima di tale data, e provvede a raccogliere le candidature dei delegati delle regioni e delle province a statuto speciale di Trento e Bolzano. Ciascun iscritto o pensionato può presentare la propria candidatura per un solo Comitato Consultivo; il pensionato titolare di più trattamenti può concorrere per il Comitato Consultivo del Fondo che eroga la pensione di importo più elevato. La candidatura deve essere presentata all'Ordine entro i 30 giorni precedenti la data fissata per le votazioni, accompagnata da 30 firme di medici e odontoiatri appartenenti al Fondo per il quale viene proposta la candidatura, autenticate dal Presidente dell'Ordine o da un suo delegato; sono considerate validamente presentate anche le candidature accompagnate da un numero di firme inferiore a 30, purché esse rappresentino non meno del 10% -arrotondato per eccesso- dei medici e degli odontoiatri appartenenti al Fondo per il quale viene proposta la candidatura.
7. Le candidature dei delegati regionali, dopo il controllo della loro regolare presentazione, vengono immediatamente trasmesse dai Presidenti degli Ordini provinciali al Presidente dell'Ordine della provincia capoluogo della regione; questi provvede a compilare le liste dei candidati della regione, distinte per i quattro Fondi speciali, ed a farle pervenire entro 10 giorni dalla data fissata per le votazioni a tutti gli Ordini provinciali della regione perché vengano affisse e distribuite nei locali dove avverranno le votazioni medesime.
8. I Presidenti degli Ordini delle province a statuto speciale di Trento e Bolzano, dopo il controllo della regolare presentazione delle candidature dei delegati provinciali, provvedono direttamente a compilare le liste dei candidati, distinte per i quattro Fondi speciali, predisponendole entro 10 giorni dalla data fissata per le votazioni perché vengano affisse e distribuite nei locali dove avverranno le votazioni medesime.
9. Le candidature dei rappresentanti nazionali in seno al Comitato consultivo del Fondo di previdenza dei medici di medicina generale devono essere presentate all'ufficio elettorale centrale per il tramite del Presidente dell'Ordine di appartenenza entro i 30 giorni precedenti la data fissata per le votazioni; ogni candidatura dovrà essere accompagnata da idonea documentazione attestante l'appartenenza alla categoria per la quale viene presentata la candidatura medesima (medico di medicina generale di assistenza primaria o medico di medicina generale di continuità assistenziale e/o di emergenza territoriale ovvero medico pediatra di libera scelta), nonché da 50 firme di medici appartenenti al Fondo, autenticate dal Presidente dell'Ordine o da un suo delegato. La candidatura a rappresentante nazionale è incompatibile con quella a delegato regionale o delle province di Trento e Bolzano.
10. L'ufficio elettorale centrale, dopo il controllo della regolare presentazione delle candidature, dispone la compilazione di liste nazionali per ciascuna categoria, facendole pervenire a tutti gli ordini provinciali almeno 10 giorni prima della data fissata per le votazioni, perché vengano affisse e distribuite nei locali dove avverranno le votazioni medesime.
11. Hanno diritto al voto per l'elezione del Comitato consultivo del Fondo dei medici di medicina generale e del Comitato consultivo del Fondo Specialisti ambulatoriali tutti gli iscritti per i quali nel triennio precedente l'anno di indizione delle votazioni siano stati versati almeno sei contributi mensili per ciascun anno; per l'elezione del Comitato consultivo del Fondo Specialisti esterni, tutti gli iscritti per i quali nel medesimo triennio sia stato versato almeno un contributo mensile per ciascun anno; per l'elezione del Comitato consultivo del Fondo di previdenza della libera professione - quota "B" del Fondo Generale, tutti gli iscritti che possano far valere nel medesimo triennio almeno un anno di contribuzione alla gestione. Hanno diritto al voto anche

tutti i soggetti non compresi negli elenchi trasmessi dall'E.N.P.A.M. agli ordini provinciali, i quali dimostrino con documento -rilasciato dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale o di altro Ente- che sia in corso un rapporto di convenzione o di accreditamento; hanno diritto al voto, per il Fondo di previdenza della libera professione - quota "B" del Fondo Generale, anche i soggetti che dimostrino, con riferimento all'ultimo anno solare precedente l'anno delle votazioni, di aver effettuato il versamento del contributo proporzionale al reddito libero professionale eccedente il minimo esente, mediante la presentazione della ricevuta del versamento medesimo.

12. Sono altresì ammessi al voto tutti coloro che, pur avendo cessato l'attività, possono far valere almeno quindici anni di anzianità contributiva presso il Fondo di appartenenza.
13. Hanno inoltre diritto al voto i titolari di pensione ordinaria o di invalidità dei quattro Fondi speciali; se il pensionato è titolare di più trattamenti ha diritto al voto per il Comitato Consultivo del Fondo che eroga la pensione di importo più elevato.
14. Ogni elettore ha diritto di esprimere, su ogni scheda che gli verrà fornita dal Presidente del seggio, un solo voto di preferenza, scrivendo il nome di uno dei candidati compresi nelle liste affisse nei locali dove avvengono le votazioni.
15. Ai votanti per l'elezione del Comitato consultivo del Fondo dei medici di medicina generale sarà fornita, oltre alla scheda per l'elezione del delegato regionale -ovvero provinciale per le province a statuto speciale di Trento e Bolzano- anche una scheda per l'elezione dei rappresentanti nazionali di categoria.
16. Gli scrutini hanno inizio immediatamente dopo la fine delle votazioni e dovranno concludersi entro il giorno successivo a quello di votazione.
17. Completate le operazioni elettorali, i Presidenti degli uffici elettorali provinciali comunicano i risultati degli scrutini sia al Presidente dell'ufficio elettorale provinciale dell'Ordine della città capoluogo di regione -fatta eccezione per i risultati relativi agli Ordini delle province a statuto speciale di Trento e Bolzano- sia al Presidente dell'ufficio elettorale centrale costituito presso la sede dell'E.N.P.A.M.
18. Per l'elezione dei delegati regionali, il Presidente dell'ufficio elettorale dell'Ordine della città capoluogo di regione, dopo la chiusura delle votazioni in sede provinciale, riunisce i Presidenti degli uffici elettorali provinciali facenti parte della regione, o chi ne fa le veci, e congiuntamente ad essi riassume i risultati degli scrutini delle varie province, proclamando eletti i candidati che, nell'ambito della regione, avranno ottenuto il maggior numero di voti validi; a parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di età. Per la validità delle anzidette operazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei Presidenti degli uffici elettorali provinciali o dei loro delegati. Per l'elezione dei delegati delle province a statuto speciale di Trento e Bolzano, la proclamazione degli eletti viene effettuata dal Presidente dell'ufficio elettorale dell'Ordine provinciale.
19. Della proclamazione degli eletti i Presidenti degli Ordini delle città capoluogo di regione ed i Presidenti degli Ordini di Trento e Bolzano danno immediata comunicazione al Presidente dell'ufficio elettorale centrale ed ai Presidenti degli Ordini provinciali della regione -ad eccezione del Trentino Alto Adige- affinché i risultati delle votazioni, riassunti in sede regionale, vengano esposti nelle sedi degli Ordini provinciali.

20. Per l'elezione dei rappresentanti nazionali in seno al Comitato consultivo del Fondo di previdenza dei medici di medicina generale, i Presidenti degli uffici elettorali provinciali trasmettono i verbali delle operazioni elettorali all'ufficio elettorale centrale, il quale provvede al conteggio dei voti complessivamente riportati da ciascun candidato, proclamando eletti per ciascuna categoria coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età. I risultati delle votazioni sono comunicati ai Presidenti degli Ordini provinciali, che ne curano la pubblicazione nella sede dell'Ordine.
21. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'ufficio elettorale centrale, da parte degli elettori che vi abbiano interesse. Il ricorso deve pervenire all'organo preposto entro e non oltre 20 giorni dalla data in cui i risultati delle elezioni sono stati esposti in sede provinciale. L'ufficio elettorale centrale provvede all'esame dei ricorsi e decide in merito in via definitiva.
22. Il Presidente dell'E.N.P.A.M. convoca i delegati eletti per ciascun Fondo ed insedia il rispettivo Comitato Consultivo, che provvederà agli adempimenti previsti dallo Statuto dell'Ente e dai Regolamenti dei Fondi.
23. Nel caso in cui un componente dei Comitati consultivi sia cessato dalla carica per qualsiasi motivo, il Presidente dell'Ente, sentito il Presidente del Comitato consultivo interessato, o, in sua mancanza, il Vicepresidente anziano, indice nuove elezioni entro sei mesi dalla cessazione del delegato dalla carica. Il nuovo delegato rimane in carica solo fino a quando vi sarebbe rimasto il membro surrogato.